NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 18

Surrogazione dell'organo collegiale

Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o piu' argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo e' costituito. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

Versione in vigore dal 18 marzo 1987, non più in vigore dal 30 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Estremi	Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Titolo	I — Norme in materia di collocamento ordinario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-organizzazione-del-mercato-del-lavoro/art-18-surrogazione-dell-organo-collegiale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it